

**COMUNE DI CAIRANO**  
(PROVINCIA di AVELLINO)

**Schema di Contratto di incarico**

**PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI  
DI DIREZIONE ESECUTIVA**

**comprendenti :**

**DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO-PROVE DI ACCETTAZIONE,  
RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE TECNICO-CONTABILE, DIRETTORE OPERATIVO,  
CONTABILITA' DEI LAVORI A MISURA,  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

**a seguito avvenuta PROCEDURA APERTA**

*artt. 90, 91 D.Lgs 12/04/06 n. 163 e ss.mm.ii., art. 252 e 261 D.P.R. 207/2010*

Procedura conforme alle Linee guida varate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione –ANAC-  
con determinazione n°4 del 25.2.2015

**Progetto**

**“II BORGO BIOLOGICO”**

Obiettivo Operativo 1.9 “Beni e siti culturali”

CUP F85C13001980006 - Codice SMILE: ID 376

**Schema di Contratto di incarico**

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di : Direzione Lavori, Assistenza al Collaudo-Prove di Accettazione, Rendicontazioni e Liquidazione Tecnico-Contabile, Direttore Operativo, Contabilita' dei Lavori a Misura, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi dell'art.130 del decreto legislativo n. 163 del 2006, **relativi all'intervento "II BORGO BIOLOGICO" nel Comune di Cairano (Av).**

Tra

- il Comune di Cairano (Av), con sede in via Roma (codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile Settore Tecnico, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, nel contesto del presente atto indicato per brevità come «**Amministrazione committente**», e

-il signor \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

*(scegliere la fattispecie pertinente)*

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori, (5) quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della società di \_\_\_\_\_(6) di cui all'articolo 90, comma 1, lettera ), e comma 2, lettera\_\_ ), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " \_\_\_\_\_ ", con sede in (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_; (7)

*(oppure)*

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " \_\_\_\_\_ ", con sede in \_\_\_\_\_(provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza, n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_; (8)

quale operatore economico

*(scegliere la fattispecie pertinente)*

singolo;

*(oppure)*

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, in data \_\_\_\_\_.

## **Premesso**

che con determinazione/deliberazione/decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara con conseguente aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "Contratto");

## **Si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'articolo 90, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006, al n. 12 dell'Allegato II.A al predetto decreto e all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, come individuati all'articolo 3 del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "**II BORGO BIOLOGICO**" di cui al progetto esecutivo validato, approvato e appaltato.

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente Contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente Contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:\_\_\_\_\_;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: F85C13001980006.

c) Il CIG di affidamento del servizio tecnico è: \_ \_ \_ \_ \_

### **Art. 2. (Obblighi legali)**

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

### **Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività che si intendono riferite al progetto messo a gara di appalto, comprensivo delle migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria dei lavori: Direzione Lavori, Assistenza al Collaudo-Prove di Accettazione, Rendicontazioni e Liquidazione Tecnico-Contabile, Direttore Operativo, Contabilità dei Lavori a Misura, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione; in particolare :

*1. Direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori, misura, contabilità e liquidazione delle opere eseguite con redazione dei documenti tecnico-contabili inerenti l'esecuzione dei lavori in parola, con visite periodiche in cantiere;*

*2. Direzione Lavori con l'espletamento di ordini di servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;*

*3. Assistenza dei lavori;*

*4. Contabilità e liquidazione dei lavori;*

*5. Corrispondenza generale con Rup e Impresa;*

*6. Eventuali verbali nuovi prezzi;*

*7. Pratiche per prove su materiali impiegati nei lavori;*

*8. Assistenza al collaudo statico;*

*9. Assistenza al collaudo impianti;*

*10. Conto finale e relazione finale del Direttore dei Lavori;*

*11. Trasmissione al Rup di tutti gli atti di contabilità di lavori, verbali e ordini di servizio;*

*12. Verifica e rispetto del programma lavori;*

*13. Controllo qualità materiali e forniture.*

2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata all'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, al progetto esecutivo approvato; inoltre:

a) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni.

3. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione in fase di consegna iniziale dei lavori.

4. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

5. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1.

#### **Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)**

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

-il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera del PSC, nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

*(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)*

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al comma 2 è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) o b) o c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

*(in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso)*

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al comma 1 è assunta da \_\_\_\_\_, che assume la qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 149 e 151 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) o b) o c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 come dichiarati in fase di gara;

*(in ogni caso)*

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà di revoca delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

**Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a) progettazione di variante progettuale in corso d'opera;
- b) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento.

Le suddette prestazioni tecnico-professionali, non essendo di tipo accessorio, non richieste dall'Ente a base di gara, non indispensabili, non necessarie, non potranno essere oggetto di offerta tipo migliorativa o gratuita; nel caso di offerta migliorativa, aggiuntiva, gratuita non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione punteggio.

**Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

- a) progetto esecutivo
- b) progetto delle migliorie proposte dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto dei lavori.

3. La documentazione di cui al comma 2 sarà rimessa al Tecnico incaricato in formato elettronico, restando a propria cura e spese l'esecuzione delle copie cartacee. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

- a)** produrre un numero minimo di 1 (una) copia di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione ovvero con pagamento diretto a copisteria;
- b)** a produrre, a prestazioni ultimate, le tavole progettuali aggiornate dei manufatti oggetto dell'intervento;
- c)** a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .PDF;
- d)** a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, il fascicolo informativo aggiornato di cui all'articolo 91 lettera b) del D.Lgs. 9/04/2008 n 81, in almeno una copia cartacea;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

#### **Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna sospensione delle prestazioni può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
4. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile del procedimento di quest'ultima.

#### **Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione d'incarico o, ove ne sia stato dato atto nel predetto disciplinare, dalla comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una;
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione sono calcolati in massimo **360 giorni** solari consecutivi ovvero pari agli stessi giorni previsti per l'esecuzione dell'appalto delle opere edili e quindi come da offerta dell'Impresa pari a giorni \_ \_ \_ \_ \_ ; possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente.  
Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di collaudo. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
3. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 90 (novanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto con giusto indennizzo da concordare tra le parti; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto fermo restante il dovuto indennizzo.

#### **Art. 9. (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari allo 0,10 per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Contratto di incarico;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dello 0,10 per mille ad un massimo dello 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 5% (cinque per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali non sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

#### **Art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente..

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 11. (Risoluzione del Contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli;
2. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
  - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - g) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene nelle forme previste dal Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale il Tecnico incaricato ha offerto economico un ribasso unico del \_\_\_\_ % ( \_\_\_\_ per cento), tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, così determinato:

-DIREZIONE LAVORI (nominativo \_\_\_\_\_), liquidazione, assistenza al collaudo € \_\_\_\_\_  
pari a \_\_\_\_% dell'importo complessivo di contratto

-Direzione operativa e Contabilità \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_



pari a \_\_\_\_% dell'importo complessivo di contratto  
-COORDINATORE SICurezza in fase di ESECuzione \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
pari a \_\_\_\_% dell'importo complessivo di contratto  
-altre mansioni affidate (elencare a seconda dei casi) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
pari a \_\_\_\_% dell'importo complessivo di contratto  
TOTALE oneri professionali al netto del ribasso, al netto di Inarcassa e Iva € \_\_\_\_\_  
pari al 100% dell'importo complessivo di contratto \_

Ogni componente fatturerà pertanto in via diretta all'Ente previa emissione di adeguato certificato di pagamento delle competenze tecniche in corrispondenza di ogni SAL lavori; le suddette percentuali sono da intendersi automaticamente ripartite ad ogni pagamento dell'Ente.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, saranno compensate con corrispettivi determinati ai sensi del D.M.31/10/2010 n. 143 applicando il ribasso offerto, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al comma 1. Eventuali prestazioni a vacanza, non previste in origine, saranno compensate secondo le tariffe vigenti.

4. A tutti i corrispettivi sarà applicata l'I.V.A. nelle aliquote di legge vigente al momento della fatturazione.

5. I corrispettivi a base di affidamento del servizio sono stati determinati sulla base del D.M. 31/10/2010 n. 143, essendo risultati inferiori a quelli ottenuti in applicazione del D.M. 4/04/2001, tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in complessivi euro 2.174.000 suddiviso secondo le classificazioni di cui all'art. 8 del precitato D.M. 31/10/10 n. 143 riportate nel disciplinare di gara.

6. Riguardo le prestazioni professionali a farsi, essendo le stesse affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative.

### **Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- 90% in funzione della percentuale dello stato di avanzamento lavori sul totale complessivo degli stessi;
- 5% alla redazione e consegna del Conto Finale;
- 5% all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo amm.vo.

2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifici sui conti correnti dedicati individuati con codice IBAN da parte degli aventi diritto.

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'acquisizione di regolari fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

### **Art. 14. (Adempimenti legali)**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del

2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 6/09/11 n. 159 e s.m.i. non sussiste obbligo di comunicazione antimafia.

3. E' stata accertata la regolarità contributiva del Tecnico incaricato acquisendo la relativa certificazione dalla Cassa previdenziale di appartenenza mediante nota prot. \_\_\_ in data \_\_\_ .

#### **Articolo 15. (Subappalto; prestazioni di terzi)**

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n.163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

#### **Art. 16. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al tribunale competente per territorio.

#### **Art. 17. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo\_\_\_\_\_;
- le parti indicano che le comunicazioni inerenti aspetti contrattuali debbano avvenire a mezzo P.E.C.
2. Il Tecnico incaricato individua:
  - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
  - b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Geom. Antonio Di Biasi.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 18. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali titolari di altri contestuali rapporti contrattuali, a titolo esemplificativo i componenti dell'ATI on virtù delle percentuali di riparto economico dichiarate in sede di gara e di seguito riportate, ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
  - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

4. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Cairano lì

*(inserire la data di sottoscrizione dell'offerta economica in fase di partecipazione alla gara)*

Il Tecnico incaricato

Per l'Amministrazione committente

*(inserire nominativi, timbri e firme degli interessati)*